



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 31 agosto 2020 n.145

(Ratifica Decreto - Legge 11 agosto 2020 n.134)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 11 agosto 2020 n.134 – Disposizioni in materia di ingresso nella Repubblica di San Marino relative alle misure sanitarie legate al COVID – 19 – promulgato:

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, precisamente la necessità di fornire strumenti di elasticità per individuare i Paesi rispetto ai quali potrebbe risultare necessario applicare misure preventive di contenimento dei contagi e valutata l'esigenza e l'urgenza di adottare norme tutelanti le categorie a maggior rischio rispetto agli effetti derivanti dal COVID - 19, quali le persone necessitanti di assistenza continua;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 10 agosto 2020;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 agosto 2020;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.24 del 27 agosto 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 11 agosto 2020 n.134 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO RELATIVE ALLE MISURE SANITARIE LEGATE AL COVID – 19

Art. 1

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino)

1. I cittadini sammarinesi, i residenti o i soggiornanti che rientrano da Paesi diversi da:
 - a) Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) Stati parte dell'Accordo Schengen;
 - c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 - d) Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano;

hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d'urgenza, alla Centrale Operativa Interforze al fine di sottoporsi ad accertamenti diagnostici dell'infezione da COVID-19. In attesa dell'esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

2. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per la Sanità, con apposita circolare congiunta, su proposta del Comitato Esecutivo dell'ISS, hanno facoltà di aggiornare l'elenco dei paesi che pur facendo parte di una delle fattispecie di cui al comma 1, lettere da a) a d), debbano comunque seguire l'iter di cui al comma 1 in relazione all'andamento dei contagi. Hanno altresì facoltà di proporre al Congresso di Stato eventuali modifiche delle modalità con cui sono ammessi i rientri da specifici paesi nei quali risulti tempo per tempo significativo l'andamento dei contagi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a tutti i soggetti non residenti o non soggiornanti con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici e dell'eventuale isolamento a carico degli stessi. Le disposizioni che precedono non si applicano qualora i soggetti che fanno ingresso in territorio abbiano espletato un periodo di isolamento all'ingresso di uno dei territori dell'Unione Europea, oppure abbiano eseguito accertamenti diagnostici documentati, secondo criteri conformi ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

4. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2020 n. 65 permangono efficaci fino al 31 dicembre 2020.

5. La mancata segnalazione della propria provenienza, nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 2

(Abrogazione)

1. L'articolo 10 del Decreto – Legge 24 luglio 2020 n. 122 è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni per assistenza continua ad anziani e a persone disabili non autosufficienti)

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto – legge, e fino al 31 dicembre 2020, il rapporto di lavoro con lavoratore migrante o straniero, autorizzato per assistenza continua ad anziani e a persone disabili non autosufficienti in regime di coabitazione è sottoposto, oltre agli obblighi di cui al Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21, alle seguenti disposizioni temporanee.

2. Nell'interesse della salute della persona non autosufficiente l'assunzione di lavoratori di cui al comma 1 è ammesso unicamente attraverso apposita domanda di assunzione allo sportello assistenza di cui all'articolo 3 del Decreto – Delegato n. 21/2016.

3. Lo sportello assistenza verifica la presenza, presso il registro assistenza e lista disponibilità di cui all'articolo 5 del Decreto – Delegato n. 21/2016, di lavoratori disponibili all'avviamento al lavoro e ne comunica i nominativi al datore di lavoro richiedente.

4. Qualora nel registro assistenza e nella lista di disponibilità non risultino nominativi disponibili all'avvio al lavoro o ritenuti adeguati dallo stesso, il datore di lavoro ha la facoltà di proporre allo sportello assistenza un nominativo di fiducia. Lo sportello assistenza contatta tale nominativo, verifica la sua disponibilità e gli indica quale documentazione ed esami sono previsti precedentemente all'avvio della sua prestazione di servizio.

5. In aggiunta alle prescrizioni di cui al Decreto – Delegato n. 21/2016, il lavoratore di cui al comma 1, del presente articolo, prima dell'inizio della prestazione di servizio, deve risultare negativo al COVID-19 in seguito a tampone molecolare. L'esito negativo del tampone molecolare è requisito indispensabile per l'avvio al lavoro.

6. Il lavoratore di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di forza maggiore appositamente documentata, la cessazione del suo incarico al datore di lavoro, il quale a sua volta ha l'obbligo di comunicarlo prontamente allo sportello assistenza.

7. Qualora il lavoratore di cui al comma 1, del presente articolo, sia assunto in seguito a richiesta nominativa in base al comma 4, precedentemente all'inizio della prestazione di servizio viene sottoposto isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni, a test sierologico e ad eventuale tampone molecolare. Ricadono sul datore di lavoro le spese connesse alle prescrizioni sanitarie e a quelle eventuali di isolamento del lavoratore.

8. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo il lavoratore e il datore di lavoro sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

